

Ente capofila dell'Ambito Territoriale costituito dai Comuni di:

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

N. 01 del 29 Aprile 2022

Oggetto: Modifica al vigente regolamento per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale con previsione sedute da remoto. Determinazioni

L'anno **2022** il giorno **29** del mese di **Aprile** alle ore **18,15** presso la Sala Consiliare del Comune di Troia, si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale, giusta convocazione prot. n. **0006902 del 22.04.2022** risultano presenti al momento dell'appello:

N.	Ente	QUALIFICA	NOME E COGNOME	P	A
1.	Comune di Troia	Presidente	Cavalieri Leonardo	X	
2.	Comune di Accadia	Componente	Andreana Eleonora	X	
3.	Comune di Anzano di Puglia	Componente	=====		X
4.	Comune di Ascoli Satriano	Componente	Tirelli Pasqua	X	
5.	Comune di Bovino	Componente	D'Alessandro Claudia	X	
6.	Comune di Candela	Componente	Capocasale Pasquale	X	
7.	Comune di Castelluccio Sauri	Componente	Del Priore Antonio	X	
8.	Comune di Castelluccio Valmaggiore	Componente	Pompa Angelo	X	
9.	Comune di Celle di San Vito	Componente	=====		X
10.	Comune di Deliceto	Componente	Bizzarro Pasquale	X	
11.	Comune di Faeto	Componente	=====		X
12.	Comune di Monteleone di Puglia	Componente	Rigillo Pasquale	X	
13.	Comune di Orsara di Puglia	Componente	Lecce Tommaso	X	
14.	Comune di Panni	Componente	=====		X
15.	Comune di Rocchetta Sant'Antonio	Componente	Sepa Giuseppina	X	
16.	Comune di Sant'Agata di Puglia	Componente	=====		X
Totali				11	5
17.	ASL	Componente	=====		X

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
f.to Dr. Antonella Tortorella

Addì, 29.04.2022

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (non dovuto)

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Addì,

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000, N° 267 (non dovuto)

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Addì,

E' chiamata a verbalizzare la dott.ssa Antonella Tortorella, Responsabile dell' Ufficio di Piano che redige e sottoscrive il presente verbale. Presiede Leonardo Cavalieri, Sindaco del Comune di Troia che, accertato il numero legale, in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

PREMESSO che i Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia e Troia hanno deliberato di gestire in forma associata, con il Comune di Troia capofila dell'Ambito, le funzioni ed i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, come da Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali approvata dai Consigli Comunali sulla base dello schema adottata dal Coordinamento Istituzionale con deliberazione n. 11 del 17.07.2018, unitamente ai regolamenti quali documenti essenziali e propedeutici all'approvazione del Piano di Zona;

VISTI:

- il Piano di Zona per il triennio 2018-2020, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24.04.2019 con deliberazione n. 01;
- la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 01 del 26.01.2015 con la quale si individuava la dott.ssa Antonella Tortorella quale Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il Decreto del 03.02.2015, prot. n. 0001865, con il quale il Sindaco del Comune Capofila, ha attribuito alla dott.ssa Antonella Tortorella la Responsabilità dell'Ufficio di Piano, confermato con decreto n. 11551 del 28.05.2019;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31 Maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, per l'approvazione del D.U.P. (documento unico di programmazione), del bilancio di previsione triennio 2021 – 2023, e dei relativi allegati;
- Il predisponendo bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024, in corso di redazione;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, veniva approvato il PEG provvisorio per l'anno 2022;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto legislativo n. 126/2014, correttivo del citato Decreto Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

CONSIDERATO che La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ha espresso parere favorevole alla proroga al **31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni**, Province e Città metropolitane per il triennio 2022-2024, giusto Decreto del 24.12.2021 (GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021) m ulteriormente differito al **31.05.2022** (legge n. 15 del 25.02.2022: Conversione con modificazioni del D.L. n. 228 del 30.12.2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi);

DATO ATTO che nel corso dell'esercizio provvisorio potranno essere impegnate solo le spese correnti, mentre le spese in conto capitale sono ammesse solamente per interventi di somma urgenza, nonché possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme stanziare, al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e del FPV. Da tale limite sono escluse soltanto le spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi, a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua il "piano di zona dei servizi socio – sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", nella quale è stabilito:

- all'art. 4, che "il sistema d'interventi e servizi sociali è definito dal Piano regionale delle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani sociali di zona garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete secondo gli ambiti territoriali socioassistenziali come definiti dalla Regione";
- all'art. 5 che "gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari;
- all'art. 6 che "La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario" e che gli stessi decidono autonomamente la forma di gestione associata scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015;

RICHIAMATA integralmente la propria Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 11 del 17.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva ad approvare i regolamenti propedeutici all'approvazione del Piano di Zona, ivi compreso il regolamento per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale;

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza delle prescrizioni sanitarie legate all'emergenza Covid_19 l'Ente ha sperimentando l'uso della modalità "in remoto" per lo svolgimento delle sedute del Coordinamento Istituzionale, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- da suddetta sperimentazione si è già avuto modo di valutarne il livello di efficienza;
- è plausibile immaginare che si possa utilizzare la medesima modalità nei casi decisi di volta in volta dal Presidente, previa modifica al vigente regolamento;
- i vantaggi offerti da tale soluzione, evitando gli spostamenti, sono di varia natura e vanno dalla ottimizzazione dei tempi e maggior rispetto degli orari - ai minori costi (evitando spostamenti);
- possano verificarsi delle condizioni viste le quali - per necessità di riservatezza o qualora il dibattito politico lo richieda - sia ritenuto necessario e/o opportuno che si mantenga la presenza fisica;

Tutto quanto premesso,

UDITA la relazione del Presidente Cavaliere, che ricorda ai presenti che l'argomento è stato già oggetto di discussione in precedenti sedute;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale e le relative modifiche;

ACQUISITO il parere favorevole inserito in preambolo dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:

Presenti:	11
Aventi diritto di voto:	11
Favorevoli:	11
Contrari:	0
Astenuti:	0

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e qui integralmente riportati per essere approvati:

di modificare l'art. 6 del vigente regolamento per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale come di seguito riportato:

Art. 6 (vecchia versione)

Sedute

1. Il Coordinamento Istituzionale si riunisce in seduta ordinaria, urgente, di prima convocazione, di seconda convocazione, segreta, pubblica.
2. Sono ordinarie le sedute convocate almeno 5 giorni prima.
3. Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di argomenti che non consentono, in modo assoluto, l'osservanza dei termini per la convocazione ordinaria. L'urgenza deve essere indicata nell'avviso di convocazione, da comunicare almeno 24 ore prima della seduta.
4. Nelle sedute di prima convocazione, il Coordinamento Istituzionale non può deliberare se non interviene almeno i due terzi dei componenti assegnati. Trascorsi trenta minuti e non oltre un'ora dall'orario fissato nella convocazione per l'inizio della seduta, non viene raggiunto il numero legale, la seduta può essere dichiarata deserta dal Presidente.
5. Le sedute di seconda convocazione, che fanno seguito a riunione andata deserta, sono valide con l'intervento di otto, compreso il Presidente, dei Componenti assegnati e dovranno avere luogo non prima di 12 ore da quella andata deserta. Nella seduta di seconda convocazione possono essere trattati soltanto argomenti già iscritti all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.
6. L'avviso di convocazione deve riportare le date delle sedute di prima e seconda convocazione.
7. Sedute segrete o pubbliche: di norma le sedute sono segrete; nella convocazione il Presidente può disporre che la seduta sia pubblica, per tutti gli argomenti o solo per alcuni.
8. I componenti del Coordinamento Istituzionale così come definiti nel precedente art. 3, sono tenuti a prendere parte, personalmente o attraverso i propri delegati, alle sedute. È escluso, in ogni caso, l'istituto della delega a rappresentanti di altro Comune.

Art. 6 (nuova versione)

Sedute

9. Il Coordinamento Istituzionale si riunisce in seduta ordinaria, urgente, di prima convocazione, di seconda convocazione, segreta, pubblica e in remoto mediante piattaforme elettroniche.
10. Sono ordinarie le sedute convocate almeno 5 giorni prima.
11. Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di argomenti che non consentono, in modo assoluto, l'osservanza dei termini per la convocazione ordinaria. L'urgenza deve essere indicata nell'avviso di convocazione, da comunicare almeno 24 ore prima della seduta.
12. Nelle sedute di prima convocazione, il Coordinamento Istituzionale non può deliberare se non interviene almeno i due terzi dei componenti assegnati. Trascorsi trenta minuti e non oltre un'ora dall'orario fissato nella convocazione per l'inizio della seduta, non viene raggiunto il numero legale, la seduta può essere dichiarata deserta dal Presidente.
13. Le sedute di seconda convocazione, che fanno seguito a riunione andata deserta, sono valide con l'intervento di otto, compreso il Presidente, dei Componenti assegnati e dovranno avere luogo non prima di 12 ore da quella andata deserta. Nella seduta di seconda convocazione possono essere trattati soltanto argomenti già iscritti all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.
14. L'avviso di convocazione deve riportare le date delle sedute di prima e seconda convocazione.
15. Sedute segrete o pubbliche: di norma le sedute sono segrete; nella convocazione il Presidente può disporre che la seduta sia pubblica e/o in remoto, per tutti gli argomenti o solo per alcuni.
16. I componenti del Coordinamento Istituzionale così come definiti nel precedente art. 3, sono tenuti a prendere parte, personalmente o attraverso i propri delegati, alle sedute. È escluso, in ogni caso, l'istituto della delega a rappresentanti di altro Comune.

di demandare all'Ufficio di Piano tutti gli atti che conseguono all'approvazione del presente provvedimento;

di trasmettere il presente atto ai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale e di curarne la pubblicazione sul sito internet del Comune capofila e dell'Ambito Territoriale;

di rendere, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Ambito Territoriale di Troia

Deliberazione del Coordinamento Istituzionale

Verbale n. 01 del 29 Aprile 2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Antonella Tortorella



Il Presidente
Avv. Leonardo Cavalieri

Certificato di Pubblicazione

Il presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

03 MAG. 2022

IL Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Dichiarazione di esecutività

X La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

___ Esecutiva il giorno _____ ai sensi 3° comma dell'art. 134 D.Lgs n. 267/2000.

IL Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE